

CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1693 BOLDRINI RECANTE "MODIFICA DELL'ARTICOLO 609- BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO"

Renato Grillo

Magistrato in pensione - già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 3^a Penale

Ill.mo Presidente e On.li Deputati, ritengo doveroso anzitutto scusarmi per la mia mancata audizione programmata per il 28 gennaio, differita al 19 febbraio 2025 e, ciò nonostante, non avvenuta neanche sotto tale data a causa di concomitanti impegni indifferibili.

Desidero poi ringraziarVi vivamente per l'invito rivoltomi e per l'opportunità che mi è stata concessa di esprimere la mia opinione sulla riforma della disposizione in atto vigente.

PREMESSA

Mi preme sottolineare che, nel corso della mia lunga esperienza giudiziaria acquisita prima, come Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, poi come Consigliere presso la locale Corte di Appello e da ultimo, per alcuni anni, come Consigliere della Corte di Cassazione presso la Sezione 3^a Penale competente proprio nella materia dei reati sessuali, ho avuto modo di occuparmi *ex professo* di numerosissimi casi sul tema della violenza sessuale in genere e di approfondire – là dove necessario – alcuni aspetti per così dire "critici" della materia.

Aggiungo che molti di tali approfondimenti – ed in particolare quelli in tema di "violenza di genere" – costituiscono l'ossatura di una mia recente pubblicazione in materia afferente ai reati sessuali ed agli abusi commessi in danno delle donne e dei minori.¹

Uno dei nodi inizialmente sottovalutato, ma progressivamente indagato in modo sempre più incisivo da alcuni anni a questa parte sia dalla dottrina penalistica che dalla giurisprudenza, era – ed è – quello riguardante il consenso della vittima come elemento qualificante della condotta, rimasto ad oggi irrisolto da parte del legislatore nonostante i ripetuti riferimenti normativi sovranazionali e l'orientamento pressoché costante della giurisprudenza di legittimità che ha, con accenti diversi, affrontato il tema del consenso (e del dissenso) in coerenza con i detti richiami normativi.

Il poco tempo a disposizione mi impedisce di sviluppare in modo analitico le mie riflessioni sull'argomento, anche se alcune brevi considerazioni possono essere esposte quale premessa ad alcune doverose notazioni attinenti ai profili strutturali della proposta di legge in esame ed alla tecnica legislativa adoperata.

In ambito internazionale ha destato enorme scalpore la vicenda che ha visto protagonista in Francia la signora Gisele Pelicot (oggi 72enne) stuprata tra il 2013 e il 2020 da tantissimi uomini di ogni età ed estrazione sociale, indotti a congiungersi con la donna dal di lei marito Dominique Pelicot che imbottiva la moglie di psicofarmaci, rendendola così inconsapevole degli abusi subiti e incapace di reagire. I suoi vari abusatori erano convinti che la donna fosse consenziente senza rendersi conto del suo stato di incoscienza. Il processo che ne è scaturito si è concluso con la condanna del marito della signora a venti anni di reclusione, mentre pene meno gravi sono state irrogate ai singoli abusatori. Ha colpito soprattutto il coraggio della Signora Pelicot di denunciare i fatti e di assistere a tutte le fasi del processo a carico del coniuge, esponendosi ad una curiosità mediatica

¹ N. MALIZIA- R. GRILLO, La violenza sessuale e gli abusi sulle donne e sui minori, Ed. Libreria Universitaria, 2023.

inimmaginabile e pur tuttavia ferma nella sua decisione di raccontare i fatti, finendo così con l'assurgere al ruolo di vera e propria "eroina".

Il dibattito al centro dell'attenzione mediatica suscitata dalla vicenda Pelicot si incentra non solo sull'atteggiamento della vittima in ambito processuale, ma sul tema del consenso, nella specie del tutto assente in relazione allo stato di incoscienza della vittima, che molti degli abusatori hanno sostenuto essere presunto, o comunque sull'errore in cui sarebbero incorsi per inconsapevolezza sullo stato psichico della vittima, così da essere indotti a ritenere, erroneamente, sussistere il consenso. Il riferimento è quindi a quel fenomeno del cd. "consenso putativo" che la nostra giurisprudenza interna reputa non configurabile in materia di reati sessuali con orientamento consolidato.²

Tornando ai fatti di casa nostra, è di pochi giorni fa l'ultimo arresto della Suprema Corte di Cassazione sulla importanza del consenso quale elemento essenziale della fattispecie e su come esso debba o possa essere prestato, nonché sul delicatissimo fronte del consenso "presunto"³.

Il caso balzato agli onori della cronaca riguarda una vicenda della quale è rimasta vittima una donna che aveva denunciato il suo molestatore per alcune condotte "a sorpresa" (accarezzamenti su parti intime del proprio corpo) che l'avevano lasciata "paralizzata" per uno spazio temporale ridottissimo (non più di una trentina di secondi): nonostante le sue dichiarazioni accusatorie fossero state ritenute pienamente attendibili dal Tribunale di Busto Arsizio (e altrettanto dalla Corte di Appello di Milano), il momento di "irretimento" della donna è stato ritenuto elemento sufficiente per assolvere l'imputato per insussistenza del fatto sulla base di un non meglio qualificato "consenso presunto o implicito".⁴

Come è noto attraverso il risalto mediatico dato dagli organi di stampa, la Corte di Cassazione non ha condiviso il percorso argomentativo dei giudici di merito, annullando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello milanese proprio sull'aspetto del consenso "presunto" della donna, stigmatizzato dal P.G. ricorrente e conseguentemente dal Collegio giudicante.

Si tratta di un atteggiamento culturale spesso appannaggio dei giudici di merito inclini a non omologarsi agli insegnamenti della Suprema Corte molto rigidi sul punto; atteggiamento che, ad avviso di chi scrive, va decisamente superato in ossequio al criterio principe della libertà di autodeterminazione della vittima di reati sessuali da porre al centro della fattispecie penalistica, la quale ad oggi appare incentrata sui parametri della violenza, minaccia o inganno o abuso di autorità quali elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 609 bis cod. pen.

Da più parti si sente affermare prepotentemente il principio che deve essere la donna a decidere in totale autonomia e libertà, senza condizionamenti, se e in che termini accettare un approccio sessuale. Il suo no – più volte sottovalutato dai giudici di merito in relazione alle modalità con le quali può venire ad emersione nelle varie vicende sottoposte al vaglio giudiziario – rischia così di diventare un elemento quasi secondario, laddove la stessa fattispecie normativa è stata disegnata dal legislatore del 1996 come "Delitto contro la libertà personale", inserito alla Sezione II del Capo III del Libro II, intitolato "Delitti contro la libertà individuale".

Se è vero che le condotte di violenza sessuale come oggi delineate dal testo vigente presuppongono tutte l'assenza del consenso, è altrettanto innegabile l'esigenza avvertita dai più di attribuire al consenso una

² Cass. Pen. Sez. 3^a 5 ottobre 2017 n. 2400 in cui si esclude l'esimente putativa del consenso della vittima la cui mancanza costituisce requisito esplicito della fattispecie, mentre l'errore sul dissenso integra una ipotesi di errore inescusabile sulla legge penale

³ Il tema del cd. "consenso presunto" in materia di reati sessuali è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito delle condotte contemplate al comma 2 n. 1 dell'art. 609 bis (violenza sessuale per induzione) e risolto nel senso della necessità di un accertamento rigoroso di una serie di elementi come precisato da Cass. pen. Sez. 3^a 19 giugno 2018 n. 52835.

⁴ Tribunale di Busto Arsizio del 26 gennaio 2022.

valenza specifica ed autonoma quale requisito della fattispecie così come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema.

La nuova progettata sistemazione codicistica incentrata sulla libertà della persona fa leva sull'elemento del consenso, anziché sulla violenza, minaccia o abuso di autorità, intendendosi questi elementi come sintomatici della mancanza del consenso da parte della vittima o perché estorto con violenza o minaccia, ovvero conquistato mediante inganno ovvero ancora ricorrendo ad un abuso di autorità pubblica o privata.

Se così è non può che condividersi la nuova impostazione dell'art. 609 bis cod. pen. costruita sul consenso della vittima indispensabilmente richiesto quale esimente, fermi restando gli elementi tradizionali attualmente esplicitati nel comma 1 della vigente disposizione, quali ulteriori connotati della fattispecie punitiva.

Ciò premesso, ritengo di poter limitare il mio contributo su alcuni aspetti sostanziali che qui di seguito procederò ad elencare in modo sintetico.

RAGIONI DELLA RIFORMA

Come si legge nella relazione alla proposta di legge, la necessità della modifica normativa si impone alla luce delle prescrizioni contenute nella cd. "Convenzione di Istanbul" del 27 maggio 2011, ratificata (tardivamente) dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, cui è seguita la legge di recepimento n. 119 del 15 ottobre dello stesso anno. In particolare l'art. 36 par. 2 della detta Convenzione (secondo il quale lo stupro è atto sessuale non consensuale) prescrive che «1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.»

In aggiunta a ciò, come ricordato nella relazione, la CEDU nella sentenza 4 dicembre 2003 M.C. c. Bulgaria ha evidenziato, in coerenza con quanto affermato dal diritto comparato e internazionale in tema di contrasto alla violenza sessuale, gli obblighi positivi di uno Stato che impongono la penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica da parte vittima, constatando la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione per i Diritti dell'Uomo.⁵

Lo stupro non riguarda solo i casi avvenuti al di fuori dell'ambito familiare ma anzi, il più delle volte, vicende verificatesi all'interno delle mura domestiche che vedono quali protagonisti i partner ed in particolare, il partner vittima subire l'aggressione sessuale ad opera di soggetto da lei conosciuto e del quale si fida, senza essere in condizioni di reagire perché in preda alla paura o per altre ragioni. E quando si cerca di trovare il riscontro alle dichiarazioni della vittima, ad onta dell'orientamento della Suprema Corte che non lo richiede, perché non necessario essendo sufficiente la dichiarazione della persona offesa purché intrinsecamente attendibile, di tutto si parla a livello di eventuali elementi estrinseci corroboranti, tranne che del consenso e dell'accertamento sulla sua esistenza, o meno, antecedentemente e durante il fatto aggressivo. Si fa riferimento agli elementi strutturali della fattispecie (violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno) ma nessun cenno al consenso.

⁵ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La Corte Edu alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta*, in *Questione Giustizia*, fasc. 4/2024

Evidente quindi la posizione non coerente con la normativa sovranazionale e in un certo senso culturalmente “arretrata” dell’Italia che esige un deciso cambio di passo che ponga la vittima al centro dell’attenzione soprattutto per la parte relativa al suo consenso all’approccio sessuale.

Il termine “consenso” che pure si ritrova quale elemento essenziale del reato in riferimento alle figure della violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cod. pen.) è estraneo – almeno esplicitamente – al delitto di cui all’art. 609 bis cod. pen. oltre a costituire esso stesso oggetto di criticità.

Allo stato è solo merito della giurisprudenza di legittimità aver enucleato tale concetto arricchendolo progressivamente di contenuti con specifico riferimento al reato di violenza sessuale, affermando già da alcuni anni, e con orientamento ormai consolidato, che il consenso non può in alcun modo essere ricavato per il solo fatto che la vittima non abbia opposto un’efficace resistenza all’aggressore. Il consenso deve essere esplicito oltre che perdurante per l’intera durata del rapporto senza soluzione di continuità.⁶

Ne consegue che la proposta di legge non fa che recepire – come più volte è accaduto – gli orientamenti giurisprudenziali superando così l’inerzia del legislatore che, con riferimento al tema in esame, non è facilmente spiegabile, vista oltretutto la presenza di fonti normative sovranazionali che ne avrebbero dovuto suggerire le opportune iniziative.

Due ulteriori notazioni riguardano le violenze sessuali in ambito domestico-familiare e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro: si tratta di fattispecie, l’ultima delle quali attualmente non codificata ma che esige una urgente sistemazione normativa, per le quali l’elemento consenso assume una rilevanza centrale che certamente può contribuire a rafforzare la tutela della vittima.⁷

Concludendo, la proposta in esame si allinea quindi doverosamente con le indicazioni normative provenienti dalla Convenzione di Istanbul assecondando quel progresso culturale più volte invocato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, quanto ancor più dalla opinione pubblica.

RIFLESSIONI SUGLI ELEMENTI DELLA NUOVA FATTISPECIE E SULLA TECNICA LEGISLATIVA ADOPERATA

Il testo proposto amplia la portata della fattispecie in quanto introduce oltre che le condotte aggressive o ingannevoli o abusive, anche condotte apparentemente meno gravi in quanto non caratterizzate da comportamenti violenti o minacciosi o abusanti, ma ugualmente meritevoli di un trattamento punitivo di pari livello rispetto a quello adoperato per le condotte attualmente codificate.

Tuttavia, come segnalato anche nel Dossier redatto dall’Ufficio Studi della Camera, la formulazione dell’art. 1 comma 1 della proposta di legge si espone a quale rilievo critico nella parte in cui ripropone l’uso dei termini “costringe” e “induce”, posto che tali espressioni evocano condotte di tipo costrittivo o minaccioso che non

⁶ Cass. Pen. Sez. 3^a 11 dicembre 2018 n. 15010; più di recente e con riferimento ai cd. “atti sessuali non convenzionali”, v. Cass. Pen. Sez. 3^a 19 ottobre 2021 n. 43611. vds. anche Cass. Pen. Sez. 3^a 10 maggio 2023 n. 19599 non massimata, nella parte in cui – esaminando il terzo motivo di ricorso proposto dalle parti civili, ritenuto fondato – si afferma che il dissenso, nei reati contro la libertà sessuale, è sempre presunto, salva prova contraria: interpretazione che appare conforme alla Convenzione di Istanbul ed in particolare all’art. 36 che obbliga gli Stati a punire “*qualsiasi atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale*” nonché “*altri atti sessuali compiuti su una persona e senza il suo consenso*”.

⁷ Il tema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro è oggetto di due disegni di legge presentati nel corso della attuale legislatura: si tratta, in particolare del Disegno di legge A.S. 671 Mancini e altri comunicato alla Presidenza il 18 aprile 2023 e del Disegno di Legge A.S. 89 a firma Valente e altri presentato alla Presidenza il 13 ottobre 2022, i quali nel definire normativamente la fattispecie indicandone le condotte possibili non fanno però alcun riferimento al consenso della vittima, il che rafforza il convincimento di chi scrive circa la necessità di porre il consenso al centro tanto della fattispecie attualmente vigente ex art. 609 bis cod. pen. quanto di nuove fattispecie meno gravi ma pur meritevoli di rilevanza punitiva penale.

appaiono attinenti all'elemento consenso. Si vuol cioè dire che il ricorso a questa terminologia, accostata all'assenza del consenso, rischia di generare una qual certa confusione.

Poiché il termine consenso ha una sua specificità e centralità nella struttura del reato in quanto per la punibilità del fatto occorre che la vittima non abbia prestato alcun consenso, appare più logico prevedere come prima condotta incriminatrice il compimento di atti sessuali o il fare subire alla vittima atti sessuali senza il suo consenso e mantenere poi la punibilità negli stessi confini edittali sia per le condotte di tipo costrittivo mediante violenza o minaccia, sia per le condotte abusanti o ingannevoli mediante abuso delle condizioni di inferiorità o inganno, considerando quindi tutte queste singole condotte – ivi comprese quelle caratterizzate dall'assenza del consenso – come fattispecie autonome di reato.⁸

La nozione di consenso, come esplicitata nel comma 2 della proposta, dovrebbe tuttavia trovare collocazione non al termine della disposizione, ma interpersi tra la condotta in assenza di consenso (e sarebbe preferibile il ricorso ad una espressione diversa come "senza il consenso" anziché "in assenza") e le altre condotte violente, minacciose ingannatorie o abusive da considerare come ipotesi alternative, ma equivalenti dal punto di vista sanzionatorio alla prima. Tale collocazione immediatamente successiva alla nozione di violazione della libertà sessuale appare giustificabile trattandosi di una definizione normativa integrativa della fattispecie.

Le condotte di cui sopra dovrebbero costituire autonome fattispecie di reato punite in modo omogeneo, mentre non sembra condivisibile l'impostazione seguita da alcuni di prevedere la condotta priva del consenso come fattispecie autonoma e le altre condotte come circostanze aggravanti con pena maggiorata perché ritenute più gravi e invasive.

L'equivalenza sanzionatoria si spiega in relazione al fatto che il soggetto il quale approccia sessualmente la vittima in assenza del (o senza il suo) consenso in realtà comprime la libertà di autodeterminazione della donna al pari di colui che limita tale libertà con condotte violente o minacciose o abusanti, perché quello che entra in gioco è proprio la limitazione dell'autodeterminazione sessuale, bene protetto dalla norma e non l'elemento violenza, minaccia, inganno, abuso o induzione che costituisce modalità della condotta limitativa della libertà.

Peraltro l'autonomia punitiva dell'assenza del consenso rispetto alle altre condotte oggi previste dalla norma, oltre a restituire centralità al momento del consenso, appare pienamente aderente alle prescrizioni contenute nella Convenzione di Istanbul cui la proposta Boldrini si ispira direttamente.

Coerenza vorrebbe che anche l'intitolazione dell'art. 609 bis cod. pen. andasse modificata, magari denominando la norma codicistica come "Violazione della libertà sessuale" piuttosto che "violenza sessuale": fatto questo che ben si concilierebbe con l'attuale collocazione sistematica della fattispecie all'interno della Sezione II del Capo III del Libro II, intitolato "delitti contro la libertà individuale".

In riferimento poi alla quantificazione della pena, ferma quella attualmente vigente per le condotte cd. "gravi" e per quelle commesse senza il consenso della persona offesa, potrebbe cogliersi l'occasione, magari attraverso un opportuno emendamento aggiuntivo alla proposta in esame, di introdurre altre figure criminose di stampo sessuale basate su condotte meno intrusive, ma ugualmente non consentite (si pensi ai cd. "palpeggiamenti" o ai baci non graditi o a sorpresa) attualmente punite (in modo per vero irragionevole tanto da dover usualmente ricorrere alla diminuzione speciale di cui all'ultima parte del vigente art. 609 bis cod. pen. per mitigare la pena) con la medesima misura edittale prevista per le fattispecie "gravi", e la nuova

⁸ Illuminante in questo senso il contributo offerto dal Prof. GianLuigi Gatta, audito da codesta Commissione il 28 gennaio 2025, con la memoria allegata. In termini analoghi si sono espresse la Dott.ssa Elisabetta Canevini (Pres. di Sezione Tribunale di Milano), la Dott.ssa Anna Maria Picozzi (Proc. Rep.ca Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo), nelle rispettive memorie acquisite da codesta Commissione ed ancora la Dott.ssa Lia Sava, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, ascoltata in videoconferenza da codesta Commissione.

fattispecie delle molestie sessuali le cui variegata tipologie necessitano di una adeguata definizione normativa in ossequio al principio di legalità.⁹

Naturalmente per le condotte meno intrusive o aggressive e per le molestie sessuali andrebbe ripensata una sanzione penale di minore entità, mentre dovrebbe rimanere invariata l'attuale diminuzione speciale contemplata nel 3° comma dell'art. 609 bis vigente, da valere esclusivamente per le condotte più gravi secondo i criteri più volte elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.¹⁰

Da ultimo, con riferimento al concetto di consenso, è pienamente condivisibile l'impostazione seguita nella proposta di legge che, oltretutto, riflette non solo i contenuti della Convenzione di Istanbul, ma anche i vari parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.¹¹

Corretti appaiono sia l'esplicitazione dell'elemento "consenso" attraverso una spiegazione razionale, esaustiva e rispettosa degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sul tema, sia le relative modalità di valutazione, soprattutto in riferimento al contesto, rimesse al prudente apprezzamento del giudice, sia l'aspetto della revoca da parte della vittima. In questo senso deve porsi particolarmente attenzione al cd. "dissenso sopravvenuto" rispetto ad un iniziale consenso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale ad integrare il reato.¹²

In conclusione, ed alla luce delle considerazioni dianzi svolte, volendo abbozzare un possibile testo novellato dell'art. 609 bis cod. pen. questo potrebbe essere strutturato nel seguente modo:

Art. 1.

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – **(Violazione della libertà sessuale della persona)** –

1. Chiunque pone in essere atti di natura sessuale nei confronti di un'altra persona, ovvero li fa ad essa subire, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Agli effetti dell'art. 609 bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che esso rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.

3. Chiunque costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace colui che induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

a) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

b) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa **o di particolare vulnerabilità prevista dall'art. 90-quater del codice di procedura penale**, al momento del fatto;

⁹ Un catalogo di tali comportamenti si riviene ad esempio nel codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona il cui art. 2 offre una definizione di molestia sessuale sui luoghi di lavoro ed una gamma di condotte riconducibili a tale nozione. Attualmente alla Camera è pendente la proposta di legge A.C. n. 953 a firma Boldrini ed altri, presentata il 6 marzo 2023 e relativa alla introduzione della nuova figura delittuosa delle molestie sessuali, eventualmente aggravate se commesse sui luoghi di lavoro.

¹⁰ Cass. Pen. Sez. 3^a 18 settembre 2020 n. 35695; idem 10 ottobre 2019 n. 50336.

¹¹ Cass. Pen. Sez. 3^a 10 maggio 2023 n. 19599 cit.

¹² Cass. Pen. Sez. 3^a 22 gennaio 2020 n. 16440; v. anche più recentemente Cass. Pen. Sez. 3^a 18 aprile 2024 n. 29356 nella parte in cui si afferma che "In tema di violenza sessuale, l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito."

- c) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

[IPOTESI AGGIUNTIVA ALL'ART. 609 BIS C.P. MEDIANTE APPOSITO EMENDAMENTO]

[Art. 2]

[1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis.1 – (Molestie sessuali) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo senza il suo consenso violando la dignità della persona, è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni. La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».]

Nella speranza di aver fornito alla Commissione, sia pure per estrema sintesi, utili elementi di valutazione e di riflessione sul tema, ringrazio per l'attenzione prestatami.

Con riguardo

Palermo 27 febbraio 2025

Renato Grillo